

Lombardia

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (1).

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 ottobre 2013, n. 43, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 Finalità.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

Articolo 2 Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:

- a) i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL);
 - b) i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
 - c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
 - d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
 - e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'*articolo 1*, comma 1.
-

Articolo 3 Destinatari.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.
2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.

Articolo 4 Competenze della Regione (6).

In vigore dal 6 novembre 2013

1. La Regione:

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui alla lettera a); (4)

c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;

d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;

e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;

g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ASL e gli enti locali;

h) sostiene le iniziative delle:

1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;

i) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;

j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;

k) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASL, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale

Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No Slot", rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.

4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività (2).

6. L'agevolazione di cui al comma 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

7. A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento (2).

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto (5).

9. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso (3):

- a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
 - b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito (7).
-

- (2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.
- (3) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.
- (4) Il Programma previsto dalla presente lettera è stato approvato con *Delib.G.R. 30 gennaio 2014, n. 10/1314*.
- (5) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 14 febbraio 2014, n. 10/1362*.
- (6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 novembre 2014, n. 10/2743*.
- (7) In attuazione del presente comma vedi il *Reg. reg. 16 dicembre 2014, n. 5*.
-

Articolo 5 Competenze dei comuni e altre disposizioni (8).

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori (9) (13).

1-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili (10).

1-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività (10).

1-quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto (10).

2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'*articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12* (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica (11).

3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "No Slot" di cui all'*articolo 4*, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'*articolo 7, commi 4, 4-bis e 5 del d.l. 158/2012*.

6-bis. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1-bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (12).

7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

(8) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera e)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(11) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(12) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera g)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

(13) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 24 gennaio 2014, n. 10/1274*.

Articolo 6 Competenze delle ASL.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

2. I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano (14):

a) l'attività di accoglienza;

b) la valutazione diagnostica;

c) la presa in carico e cura;

d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;

e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37* (Regolamento concernente l'attuazione dell'*articolo 11 - quaterdecies*, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

(14) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*.

Articolo 7 Modifica alla L.R. 3/2008 - Osservatorio regionale sulle dipendenze.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono aggiunte le parole: "*garantendo la presenza di esperti sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico*".

Articolo 8 Modifiche alla L.R. 6/2010.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter dell'*articolo 4*, dopo le parole "ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: "*e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco*",

b) al comma 1 dell'*articolo 4-bis*, dopo le parole "comprese quelle che somministrano alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: "*e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco*",

c) al comma 1 dell'*articolo 4-bis*, dopo le parole "secondo il settore e la tipologia di appartenenza" sono inserite le seguenti: "*nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*".

d) dopo la lettera b) del comma 1 dell'*articolo 150*, è aggiunta la seguente: "*b bis) criteri per l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione*".

Articolo 9 Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali (15) (16)

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

(15) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 6 maggio 2015, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Disposizioni relative alla formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali».

(16) In attuazione del presente articolo vedi la *Delib.G.R. 31 ottobre 2014, n. 10/2573*.

Articolo 10 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza (17).

1-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Reg. reg. 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) (18).

1-ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1-bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6-bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1-bis (18).

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera j*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.».

(18) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera k*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11.

Articolo 11 Clausola valutativa.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;

b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;

d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale "No Slot" e agli incentivi di cui all'*articolo 5*, comma 5;

f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'*articolo 4*, comma 1, lettera c), sono parte integrante della relazione al Consiglio.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

Articolo 12 Norme transitorie.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'*articolo 11*, commi 1 e 2, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.

2. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'*articolo 5*, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13 Norma finanziaria.

In vigore dal 6 novembre 2013

1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all'*articolo 4* quantificati in 200.000,00 euro si fa fronte per il triennio 2013-2015 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti" - programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
2. Ai restanti oneri connessi a interventi di natura sociosanitaria derivanti dall'applicazione dell'*articolo 4*, quantificati in 1.000.000,00 euro annui, coerentemente al disposto di cui all'allegato C) della Delib.G.R. 14 maggio 2013, n. 116 e di cui al comma 17 dell'*articolo 6* della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), si fa fronte per il 2013, con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 "Tutela della salute" - Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
3. A decorrere dal 2014 le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'*articolo 22* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
4. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5 dell'*articolo 4*, stimati in 4.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 7 dello stesso articolo.
5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio (19).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera l)*, L.R. 6 maggio 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «5. Dopo il 2014 eventuali scostamenti delle minori e maggiori entrate, di cui al comma 4, saranno definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.».